



STUDIO LEGALE

Prof. avv. Iolanda Piccinini  
*Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma*  
Avv. Marco Isceri  
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma  
T. 06.3216757 – 789 (anche fax)  
Via Cintia, 59 – 02100 Rieti  
Tel. 0746.482652 / 0746.252616 – fax 0746.270156



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### Sezione Lavoro

#### RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

e istanza di emissione di provvedimento *inaudita altera parte*

**PER:** le sig.re **Antonella D'IPPOLITO** (C.F.: DPPNNL74C44D086F) nata a Cosenza il 4.3.1974 e residente a Roma, in via Grotta di Gregna (00159 RM) e **Giuseppina COLELLA** (C.F.: CLLGPP65C54B963O) nata a Caserta il 14.3.1965 e residente a Marcianise, in via Treviso n. 32 (81025 CE), rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC [iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org](mailto:iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org) – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMR87R04H282I – PEC: [marcoisceri@ordineavvocatiroma.org](mailto:marcoisceri@ordineavvocatiroma.org) – fax 06/3216789) ed elettivamente domiciliate presso il loro Studio in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giuste procure da intendersi in calce al presente atto

- ricorrenti -

**CONTRO:** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

- convenuto -

**NONCHÉ CONTRO:** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

- convenuto -

**NONCHÉ CONTRO:** **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AT Roma** (C.F. 80190390585 - PEC: [usprm@postacert.istruzione.it](mailto:usprm@postacert.istruzione.it)), in persona del legale rappresentante *pro*



tempore, sito in Roma, Via Frangipane n. 41, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **convenuto** -

**NONCHÈ NEI CONFRONTI:** di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nel bollettino nomine *ex nota* MI – USP RM 0027962 del 28.8.2023 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi.

\* \* \*

**Oggetto: impugnazione GPS (Graduatoria Provinciale ADEE – Sostegno Primaria),** pubblicata in data 3 agosto u.s. e rettificata in data 28 agosto 2023.

INDICE	
Premessa	3
A) FATTO	12
DIRITTO	16
1) <i>Sul fumus boni iuris</i> : il diritto al riconoscimento del corretto punteggio e alla corretta posizione nella GPS - ADEE	16
2) <i>Sul periculum in mora</i>	16
2A) Sull'imminenza del pregiudizio lamentato	16
2B) Sull'irreparabilità del pregiudizio lamentato	17
3) Richiesta di emissione decreto <i>inaudita altera parte</i>	17
CONCLUSIONI	18
Istanza di autorizzazione alla notifica <i>ex art.</i> 151 c.p.c.	18

### Premessa

Le ricorrenti sono insegnanti iscritte nella I fascia delle GPS, nella quale sono ricompresi i docenti in possesso del titolo di abilitazione, e hanno presentato domanda di iscrizione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, al fine di partecipare alla **procedura straordinaria di immissione in ruolo prevista dall'art. 5 del D.L. n. 44 del 2023**.

Tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS (ADEE), entrambe hanno riscontrato un **errore nel calcolo automatico del punteggio da parte del sistema informatizzato utilizzato dall'Amministrazione**, che ha inevitabilmente comportato il peggior posizionamento in graduatoria, tale da **negare loro la concreta ed oggettiva chance di accedere alla detta procedura straordinaria**.



Inoltre, una delle due (Colella), come si spiegherà meglio in seguito, nonostante l'attribuzione di un elevato punteggio in graduatoria (sebbene da riformare, in quanto non le sono stati conteggiati i dieci punti del titolo di accesso su posto comune, ovvero il Diploma magistrale *ante* 2001), che le avrebbe consentito di essere immessa in ruolo, si è vista negare dall'Ufficio scolastico l'assegnazione di una sede per mancanza di posti disponibili sulle scuole da lei indicate come preferenze nella domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Come noto, purtroppo, ogni anno centinaia di errori vengono segnalati dai docenti nell'attribuzione del punteggio che può dare loro la concreta possibilità di un contratto a tempo indeterminato e, per questo, sono altrettanto noti – si veda la stampa in proposito – i ricorsi promossi dinanzi al Giudice del Lavoro. In effetti, le ricorrenti – allo stato – essendo state escluse dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo istituita dal **dall'art. 5 del D.L. n. 44 del 2023** per l'a.s. 2023/2024, hanno visto pregiudicata definitivamente – in assenza di un intervento urgente della Magistratura – la possibilità di essere immesse in ruolo al termine dell'anno di formazione e prova.

Infatti, come si evince dall'elenco delle nomine in ruolo stilato dall'Amministrazione ne risultano beneficiari candidati con punteggi inferiori rispetto a quello delle ricorrenti.

Infine, solo in data 11 settembre 2023 è stato pubblicato il bollettino per le nomine a tempo determinato per incarichi annuali.


\* \* \*

#### FATTO

1. Le **ricorrenti** sono entrambe in possesso di **Diploma di maturità magistrale (conseguito prima dell'a.s. 2001/2002)** e sono docenti iscritte nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, pertanto, sono abilitate all'insegnamento (**doc. all. 1**).
2. **Le dott.sse Colella e D'Ippolito, entrambe in data 12.6.2023** (dunque entro il termine del 30.6.2023) **hanno ottenuto il titolo di specializzazione per il sostegno - TFA** (**doc. all. 2**).
3. Ebbene, in ragione del **possesso dei requisiti di legge**, le ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e *ter* della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nell'ambito territoriale della Provincia di Roma (**doc. all. 3**).
4. La presentazione della domanda mediante l'applicativo ministeriale “istanze on line” consente al candidato, in una prima fase, di scegliere la tipologia della graduatoria in cui intende inserirsi e del posto per cui ci si candida (cd. comune o su sostegno).
5. Nel caso delle ricorrenti la graduatoria prescelta è quella provinciale per la scuola infanzia e primaria, la fascia è la prima (in quanto sono entrambe abilitate all'insegnamento) e il posto è quello comune (per l'insegnamento ai discenti normodotati).



6. In aggiunta, **l'applicativo consente altresì di inserirsi, nell'ambito della stessa graduatoria, su posto di sostegno (per l'insegnamento ai discenti affetti da *handicap*), riservando tale possibilità ai candidati in possesso dell'apposito titolo di specializzazione, aggiuntivo rispetto a quello di abilitazione (il TFA).**
7. Le ricorrenti hanno, quindi, formulato – nell'ambito della medesima istanza in cui hanno precedentemente dichiarato di essere abilitate – domanda di inserimento negli elenchi per l'assegnazione di posti su sostegno.
8. Infine, il sistema consente anche di “caricare”, utilizzando la sezione B “titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso” (nel caso delle ricorrenti il diploma magistrale). Si veda in proposito la guida completa disponibile all'URL: [PowerPoint Presentation \(istruzione.it\)](#).
9. Anche i numerosi video tutorial presenti sul *web* per facilitare le insegnanti nella compilazione delle domande mostrano come nella classe di concorso ADEE (sostegno) – quella delle ricorrenti – nella sezione A.1 è possibile selezionare il titolo di accesso, ma fra questi non vi è menzione del titolo di studio di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 essendo già stato inserito precedentemente, presupposto per conseguire il titolo di specializzazione e, dunque, ambire ad insegnare quale docente di sostegno (**doc. all. 4**). A scopo illustrativo si riporta la sequenza di compilazione in formato immagine:





## Selezione GPS

## Tipo Graduatoria

- ☒ GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. INFANZIA E PRIMARIA I FASCIA (TAB1)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE PERSONALE EDUCATIVO II FASCIA (TAB10)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. INFANZIA E PRIMARIA II FASCIA (TAB2)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB3)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA (TAB4)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB5)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA (TAB6)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA (TAB7)**
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO II FASCIA (TAB8)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE PERSONALE EDUCATIVO I FASCIA (TAB9)



## Selezione GPS

## Tipo Graduatoria

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA (TAB7)

## Tipo posto / Classe di concorso

- ☒ ADAA - Sostegno Infanzia
- ADEE - Sostegno Primaria
- ADMM - Sostegno Secondaria di primo grado
- ADSS - Sostegno Secondaria di secondo grado

Indietro

Inserisci

## Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

- Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado

- Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

- Possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01 ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b, con abilitazione o presenza nelle GPS di seconda fascia

- Possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32. ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b, con abilitazione o presenza nelle GPS di seconda fascia

- Provvedimento giurisdizionale definitivo

- Provvedimento giurisdizionale cautelare

- Provvedimento giurisdizionale favorevole all'interessato non passato in giudicato

- Dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022

10. Le ricorrenti, infatti, per le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze su posto di sostegno I fascia, hanno selezionato – ai fini del titolo di accesso – la seguente dicitura: “**dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 30 giugno 2023**”.
11. Nella versione definitiva della domanda è presente una sezione dedicata ai titoli ulteriori (rispetto a quelli già in possesso della PA relativamente alle GPS), come è ben evidente dalla seguente schermata:



## Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

**TAB7 - B2: Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all'abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1**

Tipo titolo di studio	Laurea Vecchio ordinamento
Titolo di studio	LAUREA IN PSICOLOGIA
Data di conseguimento	01/12/2006
Istituzione	Università "La Sapienza" - Roma

12. Tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS I fascia scuola infanzia e primaria ADEE, alle dott.sse D'Ippolito e Colella **è stato decurtato il punteggio spettante**, con conseguenti deteriori posizioni in graduatoria, rispetto a quello atteso (**doc. all. 5**).
13. Si ricorda, sin da ora, che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli **allegati A.1 e A.7 all'OM n. 112/2022**: "*tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado*" (**doc. all. 6**).
14. In particolare, con riferimento alla posizione della **dott.ssa D'Ippolito, non è stato conteggiato il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002**. Nello specifico, **6 punti** "*per le abilitazioni di cui al punto A.1 b per la scuola dell'infanzia e primaria, sono riconosciuti*" e **ulteriori 6 punti** sulla base del voto del diploma stesso (73/100), per un **totale di ben 12 punti non calcolati dall'algoritmo**.
15. Infatti, come risulta dalla graduatoria allegata, **la D'Ippolito ha ottenuto come "Punteggio titolo d'accesso" solamente 30 punti, che sono relativi esclusivamente al titolo di specializzazione sul sostegno, ottenuto con votazione di 27/30** (ovvero, rapportati ai centesimi, 90/100, che danno diritto, secondo la Tab A/7, riportata di seguito, esattamente a **18 punti per il voto e 12 per il tipo di titolo conseguito**), con evidente mancata considerazione dei punti del diploma di maturità magistrale.
16. Il medesimo errore è avvenuto con riferimento alla posizione della Dott.ssa Colella, in quanto il suo "*punteggio titolo di accesso*" è pari a 36 punti.
17. **Tale punteggio deriva dal solo titolo di specializzazione** (24 punti per il voto di specializzazione, conseguito con 30/30, e 12 punti perché tale titolo rientra tra quelli di cui all'art. 13 del DM 249/2010), **mancando del tutto il punteggio relativo al diploma di maturità magistrale**.



18. Quest'ultimo avrebbe garantito alla dott.ssa Colella 10 punti in più: 4 per il punteggio con cui è stato conseguito (62/100) e 6 ai sensi del punto A.2 d. della Tabella A/1.
19. Si riportano le tabelle per il calcolo del punteggio della Tabella A/1 (relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia o primaria su posto comune) fornita dal Ministero, a cui rimanda il punto B.1 a) della Tabella A/7 (relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado, cfr. doc. all. 6).

In ordine si rappresentano i passaggi da effettuare, conteggiando i punteggi spettanti alla ricorrente D'Ippolito (il medesimo ragionamento è applicabile, relativamente al voto del diploma magistrale, all'altra ricorrente):



*Ministero dell'Istruzione*

**A/7**

**Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado**

	Tipologia	Punti
<b>A</b>	<b>Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio</b>	
A.1	<p>Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito</p> <p>I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p>da 60 a 65 = <b>8</b>  da 66 a 70 = <b>10</b>  da 71 a 75 = <b>12</b>  da 76 a 80 = <b>14</b>  da 81 a 85 = <b>16</b>  da 86 a 90 = <b>18</b>  da 91 a 95 = <b>22</b>  da 96 a 100 = <b>24</b></p> <p><b>8</b></p>
A.2	Ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori	<b>12</b>
<b>B</b>	<b>Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso</b>	
<b>B.1</b>	<p><b>Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:</b></p> <p>a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti</p> <p>b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.</p> <p>Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento</p>	<b>A seconda delle tabelle relative</b>





*Ministero dell'Istruzione*

**A/1**

**Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune**

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
<b>A.1</b>	<p>Graduatoria per la scuola dell'infanzia, sulla base del voto di abilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;</li> <li>b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;</li> <li>c. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.</li> </ul> <p>Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p>da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8 da 86 a 90 = 9 da 91 a 95 = 11 da 96 a 100 = 12</p> <p><b>8</b></p>
	<p>Graduatoria per la scuola primaria, sulla base del voto di abilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;</li> <li>b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;</li> <li>c. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.</li> </ul> <p>Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p>da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8 da 86 a 90 = 9 da 91 a 95 = 11 da 96 a 100 = 12</p> <p><b>8</b></p>
A.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.,	

A.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1., a. per l'abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell'ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti  (di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività)	60
-----	--	----

1



*Ministero dell'Istruzione*

	dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)	
	b. per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori punti  (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)	72
	c. per l'abilitazione specifica conseguita attraverso altra laurea conseguita all'estero, riconosciuta quale percorso di abilitazione ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono riconosciuti, per ogni anno di durata legale del corso di studi,	12
	Nel caso l'accesso ai titoli di cui al punto c. sia stato a prova di accesso selettiva, sono attribuiti ulteriori punti	12
	d. per le abilitazione di cui al punto A.1 b per la scuola dell'infanzia o primaria, sono riconosciuti	6
	Nel caso di abilitazioni per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative graduatorie.	

20. Lo stesso valeva, in passato, per l'attribuzione dei punteggi per la formazione degli elenchi aggiuntivi, come previsto dal **DM n. 51 del 3.3.2021**: “*i soggetti di cui al comma 1 [coloro i quali hanno acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, ndr] sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegate all'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e, dunque, ... dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020*” (doc. all. 7).
21. Quindi, nel caso delle ricorrenti, **il punteggio avrebbe dovuto essere attribuito sulla base della tabella A/7** ma ciò non è avvenuto.



22. Infatti, alla D'Ippolito, come detto, non sono stati calcolati i 12 punti derivanti dall'abilitazione all'insegnamento (6+6 punti) e ne è conseguita l'attribuzione di soli 78 punti, invece dei 90 spettanti:

RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	SCHIAVO	VINCENZA	2188	36	16	0	28	78	X	SI
RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	SARNO	ANGELICA	2189	36	16	0	28	78	X	SI
RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	D'IPPOLITO	ANTONELLA	2190	30	6	0	42	78	X	SI
RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	D'ANGELO	MARIA ROSARIA	2191	36	12	0	30	78	X	SI
RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	GRASSI	ASSUNTA	2192	36	24	0	18	78	X	SI
RM	ADEE	ESTERO	I	1	EE	TARTAGLIONE	MATILDE	2193 R	34	14	0	30	78	X	SI
RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	D'ONOFRIO	IORELLA	2194	36	18	0	24	78	X	SI
RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	MAROTTA	MARIANNA	2195	36	16	0	26	78	X	SI

23. Alla docente Colella non sono stati calcolati i 10 punti derivanti dall'abilitazione all'insegnamento (6+4 punti) e ne è conseguita l'attribuzione di soli 112 punti, invece dei 122 spettanti:

RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	DI TELLA	LUCIA	2048	36	11,50	0	65	112,50	X	SI
RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	CONGEDO	GIULIANA	2049	36	19	0	57	112	X	SI
RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	MAZZOCOLI	VALERIA	2050	30	0	0	82	112	X	SI
RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	COLELLA	GIUSEPPINA	2051	36	2	0	74	112	X	SI
RM	ADEE	ITALIANO	I	1	EE	RUOCCO	DOMENICO	2052	36	28	0	47	111	X	SI

24. Se il software ministeriale avesse calcolato correttamente il punteggio delle ricorrenti, la D'Ippolito, invece della posizione 2190, si sarebbe classificata tra la posizione 2124 e la 2119 e avrebbe, così, ottenuto l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 44 del 2023, come si evince dal raffronto tra la graduatoria GPS ADEE e il "bollettino" delle nomine in ruolo per la Provincia di Roma (docc. all. 5 e 8).
25. Infatti, sono molteplici coloro che sono stati nominati in ruolo con punteggi nettamente inferiori a quello che sarebbe spettato alla D'Ippolito. Tra questi, sulla base del "bollettino" pubblicato il 29 agosto 2023, vi sono le dott.sse Ponzino (87 punti), Di Rocco (88,50 punti), Di Vito (89 punti), a fronte dei 90 spettanti alla D'Ippolito (cfr. doc. all. 8).
26. Invece, per quanto riguarda la Dott.ssa Colella, se il software ministeriale avesse calcolato correttamente il suo punteggio, si sarebbe posizionata, invece che alla posizione 2051, tra la 2019 e la 2018, ottenendo anch'essa l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 44 del 2023.
27. Infatti, sono molteplici coloro che sono stati nominati in ruolo con punteggi nettamente inferiori a quello che sarebbe spettato alla Colella. Tra questi, sulla base del "bollettino" pubblicato il 29 agosto 2023, vi sono le dott.sse Ponzino (87 punti), Di Rocco (88,50 punti), Di Vito (89 punti), a fronte dei 122 spettanti alla ricorrente (cfr. doc. all. 8).
23. Errori identici a quello che ci occupa vengono commessi dal sistema ministeriale da anni, con un notevole "picco" in questo e nel precedente anno scolastico, come dimostrato dai numerosi decreti di rettifica dei punteggi emessi in autotutela dai vari Ambiti territoriali (doc. all. 9).
24. È del resto fatto notorio che le OO.SS. hanno denunciato il "caos" delle GPS ed incontrato più volte i vertici ministeriali, che hanno ammesso gli errori commessi dall'algoritmo utilizzato, garantendo le correzioni dei punteggi, solo in parte realizzate. (doc. all. 10). L'11 settembre 2023 è stata addirittura presentata una petizione per l'abolizione dell'algoritmo nella individuazione di docenti a cui conferire incarico da GPS (<https://www.change.org/p/abolizione-dell-algoritmo-nella-individuazione-di-docenti-a-cui-conferire-incarico-da-gps>).

25. Copiosa è anche la Giurisprudenza favorevole ai lavoratori che si citerà nelle pagine che seguono (cfr. **docc. all. 10 e 13**).
26. Si fa presente, inoltre, che le ricorrenti **non godono di altre fonti di reddito ulteriori rispetto a quella derivante dall'attività di insegnante (cfr. dichiarazioni dei redditi sub doc. all. 14).**
27. Del resto, **a nulla sono valse i tentativi delle ricorrenti di esercitare il loro diritto al cd. soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione che, al contrario, nemmeno ha riscontrato le relative richieste (doc. all. 11).**
28. Infine, **le ricorrenti per individuare il Tribunale territorialmente competente e il *petitum* di causa** (disapplicazione in parte *qua* della graduatoria e correzione del bollettino per le nomine in ruolo oppure, in aggiunta, risarcimento danni per mancata assunzione) **hanno dovuto attendere la comunicazione di conferimento di incarico annuale, come da bollettino dell'11 settembre 2023, e hanno preso servizio nell'ambito territoriale di Roma con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche** (non utile ai fini dell'immissione in ruolo di cui si discute) e, pertanto, si adisce il Tribunale di Roma quale Giudice del Lavoro, competente territorialmente, data la pacifica giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di formazione delle graduatorie scolastiche che non si formano all'esito di un concorso (**doc. all. 12**).

\* \* \*

Tanto premesso, è evidente il diritto delle ricorrenti non solo al **riconoscimento del giusto punteggio**, ma, soprattutto, alla **rettifica della graduatoria**, con conseguente corretto riposizionamento all'interno della stessa. **DIVERSAMENTE, INFATTI, PERDEREBBERO DEFINITIVAMENTE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE IMMESSE IN RUOLO.**

Il protrarsi di questa situazione di illegittimità da parte del Ministero, dunque, causerebbe un danno grave e irreparabile al diritto ad un lavoro stabile e alla professionalità delle ricorrenti.

\* \* \*

## DIRITTO

### 1) **SUL *FUMUS BONI IURIS*: IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO E ALLA CORRETTA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA GPS I FASCIA – ADEE**

Il DL 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.*”, convertito in legge con la L. 21 giugno 2023, n. 74, ha previsto, **all'art. 5 “Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito”.**

Questo articolo ha riproposto, come avvenuto per l'a.s. 2021/2022 e per il 2022/2023, una **procedura straordinaria di assunzione da GPS e da relativi elenchi aggiuntivi** su posto comune e di sostegno, a patto che, al termine delle immissioni in ruolo dalle graduatorie cd. “di merito” (ovvero formatesi all'esito delle tornate concorsuali), **residuino posti vacanti e disponibili.**



Infatti, al comma 5 dell'articolo citato si legge che: **“in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato... ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ... per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia ai quali possono iscriversi ... coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”**.

La norma afferma, inoltre, che il collocamento in posizione utile nelle GPS ai fini della procedura straordinaria dà diritto all'avvio del percorso di formazione e prova che, se valutato positivamente, si pone come presupposto di ammissione alla prova disciplinare, il cui superamento determina, infine, l'assunzione a tempo indeterminato, oltre alla conferma in ruolo presso la medesima istituzione scolastica ove il docente ha prestato servizio a tempo determinato, a far data dal 1.9.2023.

Dunque, la norma citata si pone in un'ottica di lotta alla precarizzazione dei docenti, concedendo loro **un'unica possibilità di essere stabilizzati definitivamente**. Si ricorda, infatti, che – al di fuori della procedura in commento – gli iscritti nelle GPS non hanno possibilità alcuna di conseguire il ruolo nella Provincia in cui hanno fatto domanda in quanto, come è noto, questo viene riservato ai docenti inseriti nelle GAE o vincitori di concorso.

**Nel caso di specie, le ricorrenti sono in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge, inclusa la specializzazione conseguita entro il 30 giugno 2023.**

Così, le docenti hanno tempestivamente e correttamente provveduto a compilare e inviare la domanda per l'iscrizione alla graduatoria ADEE, ma – al momento della pubblicazione – avvenuta in data 28 agosto u.s., il punteggio si è rivelato errato, con ricadute negative sul posizionamento in graduatoria e l'impossibilità di espletare l'anno di formazione e prova.

E pensare che, al momento della compilazione della domanda, le docenti si sono limitate a seguire le indicazioni riportate sul sito del MIM, ove era indicato che, all'atto dell'iscrizione nella GPS I fascia sostegno (ADEE), sarebbe bastato, dopo l'inserimento del titolo di abilitazione (Laurea) e di specializzazione (TFA), **“importare titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso”**.

L'errore, quindi, è dipeso **dall'algoritmo ministeriale che non ha calcolato i punti derivanti dal titolo di abilitazione (consistente nel diploma magistrale ante 2001/2002).**

È pacifico che **i criteri di calcolo del punteggio che l'algoritmo avrebbe dovuto utilizzare sono quelli fissati dall'OM n. 112/2022: “Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2” (art. 3, comma 3).**

Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A e, per quanto qui interessa, le tabelle di riferimento sono le A/1 e A/7 (cfr. doc. all. 6).



Ebbene, alla stregua delle tabelle suddette, il punteggio complessivo attribuito alle ricorrenti è errato e deve essere rettificato, contestualmente alla graduatoria.

Per riepilogare, alla Colella invece dei 112 vanno attribuiti 122 punti, mentre alla D'ippolito, invece dei 78, vanno attribuiti 90 punti.

E non si dica che gli errori sono attribuibili alle docenti, in quanto anche nella denegata ipotesi in cui fossero stati commessi dalle candidate, è ormai costante l'orientamento della **Giurisprudenza**, secondo cui: *“in tema di graduatorie provinciali ... è legittimo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla graduatoria definitiva con conseguente collocazione del richiedente nella diversa e superiore posizione all'interno della graduatoria definitiva allorquando l'attribuzione del punteggio inferiore è dovuta in via esclusiva all'erronea indicazione da parte del ricorrente dei servizi prestati ... in conseguenza del malfunzionamento del sistema informatico ... quand'anche peraltro si fosse trattato di un vero e proprio errore di digitazione, l'amministrazione ... era comunque a conoscenza dei servizi resi dal docente ...”* (Trib. Venezia del 29.5.2020).

Nello stesso senso anche **Trib. Rieti che, con Ordinanza dell'8.9.2022** in una causa patrocinata dagli Scriventi difensori, ha ribadito che, ai fini della sussistenza del *fumus boni iuris*, non rileva la questione dell'imputabilità di eventuali errori materiali commessi dal candidato al momento della compilazione della domanda, essendo necessario che – in applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), dei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) nonché di quelli di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e PA (art. 1, comma 2bis, L. n. 241/1990) – deve prevalere la posizione che lo stesso possiede in concreto dovendosi interpretare la domanda complessivamente alla luce dei titoli effettivamente posseduti (in questo senso anche **Trib. Napoli n. 2733 del 2022 citata da Trib. Rieti** che ha condivisibilmente evidenziato che laddove il candidato segnali un proprio errore o un errato calcolo da parte dell'Amministrazione la PA avrebbe dovuto attivarsi eseguendo un'idonea verifica della domanda *“tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della PA”* – **doc. all. 13**).

È ben noto, infatti, che l'apparente oggettività della macchina/algoritmo e la sicura velocità di elaborazione dei dati stanno rappresentando, per il Ministero, uno strumento per migliorare l'efficienza delle sue attività. Però, la Giurisprudenza ha già più volte censurato gli errori verificatisi in sede di utilizzo degli algoritmi ministeriali (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

In sostanza, secondo la Giurisprudenza amministrativa, *“la regola che governa l'algoritmo deve essere conoscibile e valutabile alla luce dei principi di logicità e ragionevolezza e, pertanto, anche soggetta alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere ... nella considerazione che l'amministrazione debba agire sempre quale soggetto razionale”* (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).



Quindi, deve comunque resistere - nel processo decisionale - un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica, con un meccanismo definito – in ambito matematico – come HITL (*human in the loop*).

In tal senso, **l'orientamento è ormai consolidato nell'escludere la legittimità di una decisione puramente automatica**, in quanto **l'algoritmo deve svolgere una funzione solo "servente" e strumentale**, quale supporto automatizzato della decisione umana e dell'istruttoria procedimentale che il Ministero deve svolgere, tenendo presente che ci troviamo di fronte a casi di mera discrezionalità tecnica.

In un altro caso, sempre concernente una procedura di assegnazione di sedi scolastiche ai docenti, **il Consiglio di Stato (sent. n. 881 del 2020)** ha affermato che l'impiego di tali supporti comporta, in realtà, una serie di scelte e di assunzioni tutt'altro che neutre, ribadendo il necessario rispetto dei principi di conoscibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica.

Ed ancora, si segnala una pronuncia di merito (**Tribunale di Tivoli 27 aprile 2021 – cfr. doc. all. 13**), che ha accolto il reclamo di un docente, assistito dagli Scriventi difensori, il quale, a causa di un errore di programmazione del *software* del Ministero dell'Istruzione (errata attribuzione di codici alle classi di concorso), si era visto assegnare un punteggio minore nelle graduatorie scolastiche. Tale vicenda dimostra come l'utilizzo errato dell'algoritmo ministeriale non possa ledere i diritti del soggetto, poiché è la P.A. che deve tutelare il **"favor participationis"** del cittadino e non il cittadino che deve farsi carico del buon andamento della P.A..

Si cita, poi, l'ordinanza *ex art.* 700 c.p.c. del **Tribunale di Velletri del 1° marzo 2022** sempre su *"un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo"* utilizzato dal Ministero convenuto per compilare le graduatorie e assegnare gli incarichi di insegnamento (cfr. doc. all. 13).

Dello stesso avviso **Codesto Tribunale (Giud. Buonassisi)**: *"quanto al sistema di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, la legge prevede un sistema che consente al docente che ottiene un punteggio superiore di ottenere la supplenza più favorevole (per scuola e tipologia). La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un algoritmo informatico redatto e gestito dal Ministero dell'Istruzione: nel caso, però, il Tribunale ha accertato che il programma informatico che gestisce le convocazioni aveva saltato alcuni docenti, come la ricorrente, pur se collocati in posizione superiore in graduatoria, per un errore di impostazione. Di conseguenza ha dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza spettante e del punteggio utile ai fini delle future assegnazioni, oltre che al risarcimento del danno"* (**sent. 10.2.2023 – doc. all. 13**).

Nello stesso senso, anche l'**Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 7.12.2022** (doc. all. 10).

Pertanto, ove il sistema informatico del MIUR avesse calcolato correttamente i punteggi delle ricorrenti, queste si ritroverebbero con una posizione in graduatoria molto più alta, che avrebbe loro pacificamente permesso di ottenere un contratto a tempo determinato che, completato l'anno di



formazione e prova, unitamente al buon esito della prova disciplinare, si sarebbe convertito in uno a tempo indeterminato, con **efficacia retroattiva a decorrere dall'1.9.2023.**

Nello stesso senso, anche **Trib. Milano dell'11.7.2023:** <https://www.diritto scolastico.it/gps-illegittimo-lalgoritmo-elaborato-dal-ministero/> e **Busto Arsizio** <https://www.scuola-blog.it/2022/11/28/il-tribunale-di-busto-arsizio-accerta-lillegittimo-funzionamento-dellalgoritmo-che-gestisce-le-gps-e-condanna-il-ministero-istruzione-al-risarcimento-del-danno/>.

\* \* \*

## 2) ***SUL PERICULUM IN MORA***

### 2A) ***SULL' IRREPARABILITÀ***

Il pregiudizio lamentato dalle ricorrenti è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali del lavoratore, primo tra tutti quello al lavoro (art. 4 Cost.).

L'irreparabilità del danno che potrebbero sopportare – nelle more di un giudizio ordinario – risulta evidente, se si considera che:

- **si sono ritrovate** – per effetto della GPS per la Provincia di Roma – **nell'impossibilità di conseguire la posizione spettante nella graduatoria in questione, con la conseguente completa negazione di ogni possibilità di impiego stabile alle dipendenze della Scuola!**
- il mancato posizionamento spettante loro sulla base del punteggio in detta graduatoria **pregiudica irreparabilmente la possibilità delle ricorrenti di essere assunte a tempo indeterminato**, possibilità limitata dalla Legge al solo a.s. in corso;
- le ricorrenti **non godono di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnante (cfr. doc. all. 14).**

Per tutte le ragioni messe in luce, nelle more di un giudizio ordinario esse sarebbero costrette a subire il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella privazione di qualsiasi possibilità di impiego stabile (di ruolo) quali docenti dell'Amministrazione convenuta, senza alcuna possibilità di conseguirla in futuro, stante la chiara limitazione imposta dalla norma.

Pertanto, si chiede l'intervento di Codesto Giudice al fine di accertare il diritto all'attribuzione del punteggio spettante loro, sulla base del titolo di abilitazione posseduto nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso, all'interno della graduatoria provinciale per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria (Provincia di Roma), istituiti dall'articolo 5 del DL n. 44 del 2023 e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha altresì negato il diritto al lavoro delle ricorrenti, ordinando all'Ufficio di rettificare senza ulteriore indugio la graduatoria di cui alla nota MI – USP RM 0027962 del 28.8.2023.

\* \* \*

### 2B) ***SULL'IMMINENZA***

Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che **le ricorrenti, allo stato, sono escluse dalla procedura di immissione in ruolo straordinaria per la Provincia di Roma e che l'ultima nominata in ruolo è la dott.ssa Ponzino che, con soli 87 punti è stata assegnataria di sede.**



Peraltro, occorre ricordare che, come detto, l'immissione in ruolo è subordinata per legge al positivo superamento di un periodo di prova non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo: attendere i tempi di un giudizio ordinario comprometterebbe la possibilità di salvare l'anno scolastico in corso, non ottenendo il ruolo con decorrenza 1.9.2023.

\* \* \*

### **3) RICHIESTA DI EMISSIONE DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE***

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qualvolta sussistano ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso del tempo necessario per la convocazione della controparte, ovvero quanto l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie, la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, tenuto conto che le colleghe e i colleghi delle ricorrenti posizionatisi utilmente nella graduatoria provinciale per le supplenze stanno maturando l'anno di formazione e prova, per conseguire, dal prossimo anno ma con decorrenza dallo scorso 1° settembre, **l'assunzione definitiva a tempo indeterminato**.

Consentire, quindi, alle ricorrenti l'inserimento nella corretta posizione nella graduatoria in commento equivarrebbe a tutelarne la dignità umana e professionale, **evitando che possano esaurirsi i posti disponibili ai fini dell'immissione in ruolo a causa di un mero errore informatico**.

\* \* \*

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, le ricorrenti, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate, chiedono all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, visti gli artt. 669***bis*** e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**occorrendo anche a mezzo di decreto emanato inaudita altera parte**

- A)** accertare e dichiarare il loro diritto all'attribuzione del punteggio spettante sulla base del titolo di abilitazione posseduto, nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso per complessivi 90 punti invece dei 78 finora assegnati alla docente D'Ippolito e per complessivi 122 punti invece dei 112 finora assegnati alla docente Colella, all'interno della graduatoria provinciale di Roma per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha – altresì – negato il diritto al lavoro delle ricorrenti, ordinando all'Amministrazione di rettificare, senza ulteriore indugio, la graduatoria di cui alla nota MI – USP RM 0027962 del 28.8.2023, di assegnare loro una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda o di quelle disponibili o che si siano rese



disponibili e, in ogni caso, di ammetterle alla procedura straordinaria di cui all'articolo 5, commi da 5 a 9, del D. L. 22 aprile 2023, n. 44, come modificato dalla L. 21 giugno 2023, n. 74;

- B)** il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione *in parte qua* di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti delle ricorrenti;
- C)** spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con applicazione della maggiorazione spettante per la redazione dell'atto con modalità informatiche tali da agevolare lo svolgimento delle attività processuali.

\* \* \*

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA**

### **EX ART. 151 C.P.C.**

#### **PREMESSO**

Il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. che precede;

#### **RITENUTO**

- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nella GPS –*ex* nota MI – USP RM 0027962 del 28.8.2023;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MI e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica *ex art.* 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

#### **CHIEDE**

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria *ex* nota MI– USP RM 0027962 del 28.8.2023 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MI <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome delle ricorrenti e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “*tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ex nota MI– USP RM 0027962 del 28.8.2023 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi?*”;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

#### **CHIEDE ALTRESÌ**

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in “*conto entrate eventuali e diverse*” del



MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

\* \* \*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile e che nulla è dovuto per il contributo unificato stante la situazione reddituale familiare delle ricorrenti.

\* \* \*

Si depositano, tutti in copia:

- 1) Titoli di studio (diplomi magistrali);
  - 2) Titoli di specializzazione (TFA);
  - 3) Domande istituzione delle GPS, scelta sedi;
  - 4) <https://www.youtube.com/watch?v=n5HfA0C5NSk> ;
  - 5) graduatorie ADEE del 3 agosto e del 28 agosto 2022;
  - 6) O.M. n. 112/2022 e tabelle allegate;
  - 7) DM n. 51/2021;
  - 8) Bollettino-Totale-Nomine-ADAA-ADEE-ADMM-ADSS;
  - 9) decreti di rettifica del punteggio in GPS I fascia a campione per gli aa.ss. 2021/2022;
  - 10) articoli della stampa specializzata reperibili ai seguenti URL:  
<https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2022-2023-errori-vanno-segnalati-anche-se-si-ha-punteggio-in-piu-si-rischia-di-perdere-la-supplenza-video/>  
<https://www.tecnicaldellascuola.it/gps-2022-errori-nei-punteggi-quali-problematiche-sulle-prossime-supplenze>  
<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lalgoritmo-non-funziona-prof-precari-assegnati-a-caso>  
<https://www.informazioneeducazione.it/lalgoritmo-che-gestisce-gli-incarichi-e-supplenze-dalle-gps-non-ha-rispettato-la-normativa-arriva-la-prima-sentenza/> <https://tuttolavoro24.it/2022/12/10/nomine-gps-2022-2023-tribunale-smonta-lalgoritmo-docenti-vanno-ammessi-ai-turni-successivi/amp/>  
<https://www.scuola-blog.it/2022/11/28/il-tribunale-di-busto-arsizio-accerta-illegittimo-funzionamento-dellalgoritmo-che-gestisce-le-gps-e-condanna-il-ministero-istruzione-al-risarcimento-del-danno/>
  - 11) PEC del 7.8.2023 e del 4.9.2023;
  - 12) bollettino nomine annuali/ fino al termine delle attività didattiche e decreto dell'11.9.2023;
  - 13) Giurisprudenza;
  - 14) Dichiarazioni reddituali e autocertificazione.
- Con osservanza,  
Roma, 16 ottobre 2023  
prof. avv. Iolanda Piccinini  
avv. Marco Isceri  
- f.to digitalmente -

